

REGOLAMENTO (CEE) N. 2603/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1990

che fissa per la campagna 1990/1991 i prezzi d'offerta comunitari dei mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilkings, e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine, applicabili per la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione nel settore degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione (2) ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna;

considerando che, a norma dell'articolo 152 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei Dieci », efficace a partire dal 1° gennaio 1990, per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare dei prezzi d'offerta comunitari per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine, provenienti dalla Spagna unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dal 1° novembre al 28 febbraio dell'anno successivo;

considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei Dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute dai prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia il prezzo d'offerta comunitario annuo può superare il livello

dei prezzi di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali, non viene presa in considerazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 in seguito al riallineamento del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (3), ha stabilito l'elenco dei prezzi degli importi cui si applica il coefficiente 1,001712 nell'ambito del regime dello smaltimento automatico dei divari monetari negativi; che occorre tener conto della riduzione che ne deriva per i prezzi e gli importi fissati in ecu dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1990/1991;

considerando che è opportuno applicare a tali prezzi il coefficiente di riduzione sopra menzionato; che tale livellamento prende effetto alla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 1179/90 del Consiglio (4) che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine, per il periodo dal 1° novembre 1990 al 28 febbraio 1991, ai seguenti livelli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

(1) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.

(2) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.

(3) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

(4) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1.